



Alla c.a. Enel Green Power Italia Srl
e p.c. ARPAT – Settore VIA/VAS
Comune di Radicondoli (SI)
Settore regionale Miniere

OGGETTO: D.Lgs. 152/2006, art. 6, comma 9 e comma 9-bis, L.R. 10/2010, art. 58. Richiesta di parere in merito al progetto “rifacimento di un tratto di acquedotto, dalla postazione Radicondoli 34 alle vasche di raccolta, presso la stazione di pompaggio Radicondoli 14”, nel comune di Radicondoli (SI). Proponente: Enel Green Power. Nota di risposta.

Con nota del 22/05/2024 (acquisita al prot. n. 0286541) il proponente Enel Green Power Italia Srl ha richiesto al Settore VIA scrivente un parere circa la sottoponibilità alle procedure di VIA del progetto di “rifacimento di un tratto di acquedotto, dalla postazione Radicondoli 34 alle vasche di raccolta, presso la stazione di pompaggio Radicondoli 14” nel Comune di Radicondoli (SI), allegando la relativa documentazione e specificando che:

- l'opera in esame non è ancora stata realizzata;
- la concessione di Coltivazione Risorse geotermiche denominata “Travale “ (D.M. 30/12/1994) è stato oggetto di variazione al programma lavori e valutazione impatto ambientale relativamente alla costruzione ed esercizio del “gruppo 2 c.le Radicondoli” (autorizzazione dell’anno 2009).

La documentazione inviata in allegato alla sopra richiamata nota del 22/05/2024 è costituita da:

- richiesta di parere in merito alla sottoponibilità alle procedure di VIA della modifica di progetti già autorizzati, realizzati o in fase di realizzazione;
- Relazione tecnica Concessione di Coltivazione “TRAVALE” Rifacimento di un tratto di acquedotto dalla postazione Radicondoli_34 alle vasche di raccolta presso la stazione di pompaggio Radicondoli 14 – n° GRE.EEC.R.28.IT.G.12200.26.002.00, Norme in materia di valutazione ambientale strategica (VAS), di valutazione di impatto ambientale (VIA), di autorizzazione integrata ambientale (VIA) e di autorizzazione unica ambientale (AUA). (Art. 58 l.r. 12 febbraio 2010 n° 10).

Il progetto prevede la sostituzione di due tratti di acquedotto di reiniezione già esistenti, a servizio delle centrali geotermiche presenti nelle aree interessate dalla Concessione di Coltivazione “TRAVALE”:

TR 113, tubazione di reiniezione a partire dalla postazione Radicondoli_34 sino alla postazione Radicondoli_2, lunga circa 1380 m – realizzata con barre di tubo in acciaio al carbonio, DN 250, posizionata fuori terra su sostegni dedicati;

TR 114, tubazione di reiniezione a partire dalla postazione Radicondoli_34 sino alla postazione Radicondoli_2, lunga circa 1100 m – realizzata con barre di tubo in acciaio al carbonio rivestito con PEAD, DN 250, interrata.

La nuova tubazione fuori terra sarà posta su un tracciato parallelo rispetto ai precedenti, dove fino a pochi anni fa, erano già esistenti due acquedotti paralleli che a seguito di una razionalizzazione erano state ridotti ad una soltanto. Sarà di pari diametro rispetto ai tratti in rifacimento (DN 250), con pressione di funzionamento PFA= 40 Bar e lunghezza complessiva circa 2330 m, realizzata mediante assemblaggio di barre di tubo in ghisa sferoidale, con giunzioni del tipo “a bicchiere”, dotate di guarnizione di tenuta idraulica, di sistema meccanico anti-sfilamento. Le barre saranno rivestite internamente con cemento alluminoso ed esternamente con cemento rinforzato.



Il proponente specifica che verrà preliminarmente effettuata la manutenzione delle piste di servizio esistenti, in modo da procedere alle operazioni di posa in opera delle nuove tubazioni e successivamente alla rimozione delle tratte in dismissione, così da poter procedere alla loro demolizione.

Si prende atto che dai documenti depositati da Enel Green Power risulta che l'opera in progetto è necessaria a causa dello stato di conservazione e della conseguente perdita di funzionalità che limita l'attività di coltivazione del bacino geotermico.

Il fine è quello di razionalizzare la rete degli acquedotti di reiniezione migliorandone le performance di esercizio, l'accessibilità per la manutenzione e la sicurezza ambientale.

L'area risulta tutelata ai sensi del D.lgs. 42/2004, art. 136, Immobili ed aree di notevole interesse pubblico e art. 142 comma 1 lett. g) "territori coperti da foreste e da boschi". Non ricade all'interno di Siti Natura 2000 – Zone speciali di conservazione (ZSC) e Zone di Protezione speciale (ZPS), tuttavia si segnala la presenza della Riserva Naturale denominata "Palazzo".

Vengono presi in esame dal proponente i criteri di cui all'art. 58, comma 3, lettere a), b), c), d) ed e) della L.R. 10/2010 e l'art. 5 c.1. del D.lgs. 152/2006:

- con riferimento alla lettera a), viene evidenziato che l'intervento non comporta variazioni sostanziali a piani, programmi, impianti o progetti approvati e non comporta altresì variazioni delle loro caratteristiche o del loro funzionamento;
- con riferimento alla lettera b), viene specificato che l'intervento non comporta un cambiamento di localizzazione in area non contigua, in quanto l'intervento in oggetto prevede il rifacimento e ammodernamento degli impianti a rete esistenti su tracciato parallelo e contiguo;
- con riferimento alla lettera c), viene evidenziato che le modifiche proposte non determinano un cambiamento di tecnologia in quanto, l'intervento proposto è finalizzato alla manutenzione ed all'incremento del livello di sicurezza degli impianti a rete;
- con riferimento alla lettera d), viene specificato che le modifiche non determinano un incremento significativo di dimensioni in quanto l'intervento insiste su tracciati di impianti a rete già esistenti;
- con riferimento alla lettera e), viene precisato che l'intervento non determina un incremento significativo dei fattori d'impatto in quanto non crea nuovi punti di emissione in atmosfera né incrementa in alcun modo le quantità emesse rispetto a quanto già autorizzato. Le modifiche infatti, hanno il solo scopo di ammodernare gli impianti a rete esistenti garantendo il rispetto delle norme di sicurezza.

Il proponente indica che le attività inizieranno a seguito del rilascio delle autorizzazioni, fornendo anche un'indicazione circa la durata delle attività che si svilupperanno in un arco di tempo stimabile in circa 12 mesi complessivi.

Per quanto riguarda la vigente disciplina in materia di modifiche, la L.R. 10/2010, art. 58, prevede che:

“1. Il proponente, ove ravvisi la necessità di apportare modifiche ad un progetto già autorizzato, realizzato o in fase di realizzazione, presenta all'autorità competente una specifica istanza, allegando la documentazione necessaria a supportare tale richiesta.

2. L'autorità competente, a seguito di specifica istruttoria che tiene conto degli impatti cumulativi sull'ambiente con il progetto già autorizzato, realizzato o in fase di realizzazione, stabilisce se le modifiche proposte siano sostanziali o non sostanziali; nel caso le modifiche siano ritenute sostanziali, il relativo progetto deve essere sottoposto alle procedure di VIA.

3. Per i fini di cui al comma 2, l'autorità competente prende in esame:



- a) quanto previsto dall'articolo 5 comma 1 lettere l) ed l bis), del D.Lgs. 152/2006 nonché dalla lettera t) dell'allegato IV al medesimo decreto;
- b) se il progetto di modifica determina un cambiamento di localizzazione in area non contigua;
- c) se il progetto di modifica determina un cambiamento significativo di tecnologia;
- d) se il progetto di modifica determina un incremento significativo di dimensione;
- e) se il progetto di modifica determina un incremento significativo dei fattori di impatto.”

L'art. 5 del D.Lgs. 152/2006 definisce le modifiche e le modifiche sostanziali nel modo che segue:

“l) modifica: la variazione di un piano, programma, impianto o progetto approvato, compresi, nel caso degli impianti e dei progetti, le variazioni delle loro caratteristiche o del loro funzionamento, ovvero un loro potenziamento, che possano produrre effetti sull'ambiente;

l-bis) modifica sostanziale di un progetto, opera o di un impianto: la variazione delle caratteristiche o del funzionamento ovvero un potenziamento dell'impianto, dell'opera o dell'infrastruttura o del progetto che, secondo l'autorità competente, producano effetti negativi e significativi sull'ambiente. In particolare, con riferimento alla disciplina dell'autorizzazione integrata ambientale, per ciascuna attività per la quale l'allegato VIII indica valori di soglia, è sostanziale una modifica all'installazione che dia luogo ad un incremento del valore di una delle grandezze, oggetto della soglia, pari o superiore al valore della soglia stessa;”.

Tutto ciò premesso,

visti:

- l'art. 5 comma 1 lettere l) ed l bis) del D.Lgs. 152/2006;
- l'art. 6 comma 9 e 9 bis del D.Lgs. 152/2006;
- l'art. 39, l'art. 43 comma 2 e l'art. 45 della L.R. 10/2010;
- l'art. 58 della L.R. 10/2010;
- la lettera v) dell'Allegato III alla parte seconda del D.Lgs. 152/2006;
- la lettera t) del punto 8 dell'allegato IV alla parte seconda del D.Lgs. 152/2006;

visti altresì i principi di prevenzione e di precauzione di cui all'art. 3 ter del D.Lgs. 152/2006;

vista la documentazione presentata dal proponente;

considerato che:

le modifiche in esame consistono nel rifacimento di tratti di acquedotto, dalla postazione Radicondoli 34 alle vasche di raccolta, presso la stazione di pompaggio Radicondoli 14, nel comune di Radicondoli ed hanno lo scopo di ammodernare gli impianti di rete esistenti, garantendo il rispetto delle norme di sicurezza;

le modifiche non determinano variazione delle caratteristiche e del funzionamento delle attività di coltivazione geotermica né un loro potenziamento; non determinano variazioni di localizzazione, di tecnologia o ampliamenti; non è prevedibile un incremento significativo dei fattori di impatto;

si ritiene in conclusione che il progetto di modifica in esame sia non sostanziale, ai fini VIA e non rientri tra quelli di cui al punto 8 lettera t) dell'Allegato IV alla parte seconda del D.Lgs. 152/2006 e che quindi non debba essere sottoposto alla procedura di verifica di assoggettabilità a VIA di competenza regionale, in quanto modifica non sostanziale della rete di acquedotti di reiniezione presenti nella concessione di coltivazione Travale.



Si raccomanda quanto segue al proponente:

- l'adozione delle linee guida redatte da Arpat "Linee guida per la gestione dei cantieri ai fini della protezione ambientale" del gennaio 2018;
- fatto salvo quanto previsto dal D.P.R. 120/2017, l'adozione delle buone pratiche per la gestione delle terre e rocce da scavo, di cui alle specifiche linee guida del Sistema nazionale della protezione ambientale (SNPA 22/2019);

Si ricorda quanto segue al proponente:

- nell'ambito dei piani di sicurezza di cui al D.lgs. 81/2008 ed al d.lgs. 624/2006, prendere in esame, tra l'altro, i rischi e le misure di prevenzione relativi ai lavori da svolgersi, ivi inclusi quelli afferenti a manufatti contenenti amianto; adottare misure per evitare l'accesso dei non addetti alle aree interessate;
- il rispetto dei valori limite previsti dal Piano comunale di classificazione acustica, fatta salva la possibilità per il proponente di chiedere al Comune una deroga acustica per lo specifico cantiere e per la specifica attività rumorosa, privilegiando comunque la messa in opere di misure di mitigazione;
- qualora dovessero verificarsi sversamenti accidentali, il contenimento e la rimozione delle sostanze sversate e l'attivazione delle procedure di cui all'art. 242 del D.lgs. 152/2006 e seguenti. In caso di ritrovamento di matrici ambientali contaminate, l'attivazione delle misure di cui alla parte quarta del d.lgs. 152/2006;
- al termine dei lavori, il ripristino dell'area di intervento e la rimozione di rifiuti, di macchinari o attrezzature o installazioni utilizzate;
- le immissioni della viabilità di cantiere sulla viabilità ordinaria devono avvenire nel rispetto del Codice della strada e del relativo regolamento attuativo, senza creare pericolo o intralcio alla circolazione;
- le misure di mitigazione della produzione e della propagazione delle polveri, previste nell'ambito del Piano Regionale per la Qualità dell'aria, approvato con delibera Consiglio regionale n. 72/2018, allegato 2, paragrafo 6.

Il presente parere è riferito esclusivamente alle procedure di valutazione di impatto ambientale; è fatto salvo quanto previsto dalla restante normativa ambientale. Quanto sopra non esonera il proponente dall'acquisizione degli atti autorizzativi previsti dalle disposizioni normative vigenti.

Si ricorda infine che al momento della scadenza della concessione di coltivazione Travale, come disciplinata dal d.lgs. 22 del 11/02/2010, art 7 comma 3, sarà necessario prendere in esame le procedure ambientali già svolte da parte delle opere facenti parti delle attività di coltivazione geotermica della concessione, al fine di accertare la necessità del previo svolgimento di una procedura di VIA postuma, ai sensi dell'art. 43 comma 6 della L.R. 10/2010.

Si informa il proponente che il presente parere verrà pubblicato sul sito web regionale all'indirizzo <https://www.regione.toscana.it/-/pareri-su-modifiche-progettuali>, in applicazione dell'art. 6 comma 9 del D.Lgs. 152/2006.

Per ogni informazione riguardo alla presente potrà essere fatto riferimento a:

- Titolare di incarico di Elevata Qualificazione: Lorenzo Galeotti (tel. 055 4384384) e-mail lorenzo.galeotti@regione.toscana.it ;
- istruttore: Francesca Benvenuti (tel. 055 4386894) e-mail fra.benvenuti@regione.toscana.it .

la Responsabile
Arch. Carla Chiodini

lg/fb